

A.P.C.A.

Associazione Prevenzione Cancro Adrano

STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)



COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo - 1

Il presente Statuto disciplina l'attività di volontariato svolta dall'A.P.C.A.- Associazione Prevenzione Cancro Adrano) - con sede Adrano Via Caracciolo n.11.



NATURA COMPITI E SCOPI

Articolo - 2

L'associazione non ha scopo di lucro, è inserita nel contesto degli Enti del Terzo Settore, è apartitica e non ammette discriminazione politica, di religione, ideologica, di età e di ceto; essa è regolata dal presente statuto ed ha finalità promozionali per la lotta contro il cancro, effettuando ogni attività e servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali

Persegue, nell'ambito territoriale locale, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi.

L'attività dell'associazione si fonda sull'opera determinante e prevalente dei volontari, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fine di solidarietà; ha strutture ed organizzazione democratiche e ha durata illimitata.

Articolo - 3

L'attività principale dell'associazione è quella di svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000. N.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni.

Articolo - 4

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione, nell'attuazione delle finalità statutarie, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di

interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime. Secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di offerte libere, spettacoli teatrali, quote sociali, devoluzione suffragi defunti, contributi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo - 5

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

SOCI

Articolo - 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7)

Per essere iscritti alla Associazione occorre: essere di principi morali caritatevoli; dimostrare di voler operare in favore della comunità e del bene comune; mantenere una condotta integra; non avere riportato condanne penali; aver compiuto il 18° anno di età; condividere gli scopi e finalità statutarie; impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero; mostrarsi comprensivi, rispettosi nei confronti degli altri mantenendo un dialogo pacato e costruttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si suddividono in due categorie:

1. soci ordinari;
2. soci onorari;

➤ Sono soci ordinari coloro che presentano richiesta di Ammissione al Consiglio di Amministrazione che, riconosciuta l'esistenza dei requisiti suddetti, sottoporrà la richiesta all'approvazione dell'Assemblea; per procedere all'iscrizione nel Libro soci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci ordinari hanno l'obbligo del servizio nelle attività finalizzate al motivo ispiratore dell'associazione. Costituiscono il corpo funzionale della stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva. Il diritto di elezione passiva può essere esercitato dai soci dopo un anno dalla data di iscrizione nel Libro soci.

I **soci onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione; Sono esentati dal pagamento della quota sociale, non partecipano all'assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo - 6

Gli associati hanno il diritto:

- di conoscere tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di partecipare (per le categorie per le quali è previsto) con diritto di voto alle assemblee;
- di esaminare i Libri sociali.
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo:

- all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, da eventuali regolamenti e dalle Deliberazioni associative;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea,

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (Codice del Terzo Settore).



Articolo - 7

La qualità di soci si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nella quota associativa per oltre un biennio;
- c) dietro presentazione di dimissione scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di soci per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata motivazione, non partecipano all'attività dell'associazione per il periodo di un anno.

La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è proposta dal Consiglio di Amministrazione. In caso di esclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposta all'assemblea ordinaria. Contro il provvedimento di esclusione la socia esclusa ha 30 giorni di tempo per presentare le sue controindicazioni.



ORGANI SOCIALI

Articolo - 8

Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea;

Il Consiglio di amministrazione: composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario/a e Tesoriere;

Organo di controllo.

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a

tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo - 9

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ASSEMBLEA

Articolo - 10

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da **almeno tre mesi**.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata mediante le seguenti modalità: comunicazione scritta esposta presso la sede sociale, email, WhatsApp; la convocazione deve pervenire a tutte le socie almeno 7 giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Articolo - 11

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti ed è valida in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, è valida la delibera presa qualunque sia il numero degli intervenuti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione; quando ne è fatta richiesta motivata da **almeno un decimo** degli associati.

Articolo - 12

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria dell'Assemblea.

Articolo - 13

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
2. definisce il programma generale annuale di attività;
3. procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
4. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
5. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
6. delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
7. decide sulla decadenza delle socie ai sensi dell'art. 7;
8. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
9. elegge, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 22.
10. nomina nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di *almeno tre quarti* degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo - 14

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, è composto da un numero di soci stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a cinque. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio di Amministrazione soci con legami di parentela.

I componenti del C.A. sono tenuti a partecipare all'Attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato decaduto.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o da assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, al fine di evitare di recare danno all'immagine dell'Ente.



Articolo - 15

La convocazione deve essere fatta almeno 7 giorni lavorativi prima della riunione; è possibile utilizzare i seguenti strumenti: avviso affisso nella sede sociale, e-mail, WhatsApp

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

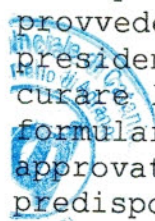
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo - 16

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Nello specifico sono compiti di questo organo:

- 
- provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice presidente, del Segretario e del Tesoriere;
 - curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizi e l'eventuale Bilancio sociale.
 - presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione:
 - 1) la relazione sull'attività svolta;
 - 2) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - 3) nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - riceve le domande di adesione delle nuove socie e, dopo aver verificato la presenza dei requisiti previsti dall'art.6 dello statuto, sottoporrà la richiesta all'Assemblea per la delibera di ammissione. In caso di rigetto della domanda di ammissione si dovrà, entro 60 giorni, comunicarlo agli interessati.
 - ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente;
 - delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.;
 - nomina comitati speciali che di volta in volta riterrà necessari;
 - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Articolo - 17

Qualora uno dei componenti del Consiglio dovesse per qualsiasi causa venire a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

PRESIDENTE

Articolo - 18

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione e lo presiede.

Il Presidente provvederà a comunicare agli interessati l'eventuale rigetto della "Richiesta di Ammissione"

Le funzioni del Presidente, in caso di dimissioni o di qualunque impedimento, sono esercitate al Vicepresidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione designato, fino alla ripresa dell'attività del Presidente in carica o alla elezione del nuovo Presidente.

SEGRETARIO

Articolo - 19

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro soci. Collabora con il Presidente e il Tesoriere per la normale attività dell'associazione e compila gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

TESORIERE

Articolo - 20

Il Tesoriera, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, cura la gestione finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili (Libro Giornale, Scritture Sistematiche, Libro degli Inventari). Cura la redazione del Bilancio Consuntivo, composto dalla Situazione Patrimoniale e Finanziaria e dalla Situazione Economica. Elabora Il

Bilancio Preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Ha il compito di incamerare le quote sociali e i contributi pervenuti all'associazione.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio di Amministrazione.

ELEZIONI

Articolo - 21

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi degli eleggibili per il Consiglio di Amministrazione. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione alla Associazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il socio più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per soci non appartenenti alla categoria che ne hanno diritto, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

ESERCIZIO SOCIALE - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Articolo - 22

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo - 23

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo - 24

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

VOLONTARI

Articolo - 25

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Lavoratori

Articolo - 26

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari

Libri - Bilancio sociale

Articolo - 27

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta diretta all'organo cui si riferiscono i libri da esaminare, la data va concordata con il relativo responsabile ma non deve superare il limite di 10 giorni dalla richiesta.



Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Articolo - 28

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Rinvio

Articolo - 29

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è stato modificato dall'Assemblea come da verbale n. del 28 maggio 2019

Adrano 28 maggio 2019

La Segretaria
(Sig.ra Caruso Agatina)

La Presidente
(Sig.ra Bua Barbara)





Ufficio di Catania
Sezione di Catania

Esatto Euro 224,00	Reg.to al n° 2999/3
	9/7/2019